



TRIBUNALE DI TREVISO

Disp.int. 22/2012

A tutto il personale Amministrativo della
Sede Centrale e Sezioni Distaccate

All'Ordine degli Avvocati
Treviso

**OGGETTO: Circolare prot. n. 65934 del Ministero della Giustizia –DAG in data 14/05/2012.
Interpretazione disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98
convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, art. 28 L. 183/12 e D. lgs. 150/11 -
direttive agli uffici.**

Con riferimento alla normativa in oggetto indicata, è stata diramata in data 14 maggio 2012 la circolare N. 0065934 della competente Direzione Generale.

Nell'ampio lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 poi convertito con modifiche in L. n. 15 luglio 2011 n. 111, questo ufficio aderendo alle posizioni concordate tra tutti gli uffici del distretto, ha applicato le interpretazioni comunicate dalla Corte d'appello di Venezia al Ministero e all'Ispettorato in data 8/11/2011.

La Corte d'Appello di Venezia, contestualmente, aveva sollecitato il Ministero affinché esprimesse le proprie determinazioni, stante la delicatezza della materia fiscale e la significativa responsabilità per una erronea interpretazione delle norme.

Ciò premesso, dopo disamina congiunta da parte degli uffici del distretto, dell'interpretazione autentica fornita dalla competente Direzione Generale della Giustizia Civile il 14 maggio 2012, alcune disposizioni applicate dagli uffici restano confermate, mentre altre **vengono rettificate con effetto dalla data dell'emanazione della circolare.**

Per chiarezza, a fianco ad ogni punto esaminato dalla circolare, è indicato **CONFERMA** o **RETTIFICA**. In corsivo, invece, sono indicate le integrazioni interpretative **concordate** tra gli uffici giudiziari dell'intero Distretto Veneto.

ART. 37 D.L. 98/11 – CONVERTITO L. N.111/11 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

1. Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, art. unico L. n. 319 del 2 aprile 1958).(CONFERMA)

-Nei procedimenti ex art. 615 II c. e 617 c.p.c. collegati a cause di previdenza e assistenza obbligatoria va sempre percepito il contributo fisso di euro 37,00.

-Nei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi collegati a cause di lavoro il C.U. è pari a euro 73,00 (la metà di euro 146,00).

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi emesse nei giudizi di lavoro e previdenza,

nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro **nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. **(RETTIFICA)**

Non è dovuto l'anticipo forfetizzato di 8 euro per notifiche **(CONFERMA)**

2. Determinazione del valore nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro concernenti il rapporto di pubblico impiego – limiti di esenzione

Secondo la nota in oggetto, il limite di esenzione previsto dall'art. 9 c. 1/bis del D.P.R. 115/02 per le cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro e concernenti il rapporto di pubblico impiego, è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 DPR115/02 ovvero euro 31.884,48. *Tale limite può essere elevato ex art. 92 dpr 115/02.*

Il richiamo all'art. 76 deve intendersi nella sua interezza.

Infatti, oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito – tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia compreso l'istante. **(CONFERMA)**

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche e non anche i soggetti diversi come, ad esempio, le persone giuridiche, oppure Enti quali l'INPS, salvo le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa. **(CONFERMA)**

3. Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1, lettera a del D.P.R. 115/2002 con la riduzione a metà (€ 18,50) ai sensi dell'art. 13, comma 3 del medesimo Testo Unico sulle Spese di Giustizia, per i procedimenti di ingiunzione e relative opposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. **(CONFERMA)**

E' altresì dovuto il contributo unificato, applicato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 del D.P.R. 115/2002 **escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione**, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego, per le relative opposizioni *nonché per i procedimenti di cui al libro IV – titolo I (procedimenti sommari).* **(RETTIFICA).**

Gli stessi criteri si applicano a tutti i procedimenti previsti dal libro IV titolo I c.p.c (700, APT e sequestri).

4. Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è dovuto il pagamento di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 (€ 8) per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa e relativi *procedimenti di modifica delle condizioni.* **(RETTIFICA)**

Per detti procedimenti non è dovuta nemmeno qualsiasi altra imposta o spesa *(compresi i diritti di copia)* in quanto la nuova circolare richiama l'indirizzo espresso in una precedente circolare del 29/09/03 n. prot. 1/12244/U, che afferma l'inequivoca esenzione da ogni altro tipo di tributo e spesa ex art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 che non è modificata né abrogata dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011. **(CONFERMA)**

Analogamente per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/70, il legislatore prevede l'esenzione speciale di cui all'art. 19 della legge 74 del 6 marzo 1987. **(RETTIFICA)**

- I procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari e i procedimenti cautelari (ante o in corso di causa) collegati a procedimenti in materia di separazione e divorzi sono esenti da tutto, anche dal C.U.. Infatti l'art. 10 d.p.r. 115/02 prevede che non è soggetto a C.U. il processo già esente dall'imposta di bollo, spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

- Se, nella fase istruttoria di proc di sep. e div. giudiziali, la parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa paga il C.U. fisso di euro 85,00.

- I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzi scontano il C.U. dei procedimenti in camera di consiglio (euro 85,00)

5. Contributo unificato nel processo esecutivo di consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e segg. cpc.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, provvede a formare il fascicolo e ad iscrivere a ruolo la procedura; a partire da questo momento, l'ufficio richiede il contributo unificato nei confronti di chi ha dato inizio all'azione per consegna o rilascio. In caso di omesso pagamento volontario del C.U. si procederà al recupero secondo le modalità previste dal T.U. sulle spese di giustizia. **(CONFERMA)**

Art. 28 L. 12/11/2011 N. 183 (LEGGE STABILITA' 2012) – MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. giudizi di impugnazione.

Il comma 1-bis dell'art. 13 T.U. sulle Spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, c. 1, L. 183/11, ha previsto, tra l'altro, l'aumento della metà del C.U. per il giudizi di impugnazione.

La circolare in oggetto chiarisce che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 cpc, deve ritenersi impugnazione il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc avverso il provvedimento cautelare; così come attribuisce la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. **(RETTIFICA)**

- Per i reclami 669 terdecies in materia di contenzioso, contributo fisso di € 85,00 aumentato del 50%.

-Per i reclami 669 terdecies in materia di previdenza, contributo fisso di € 37,00 aumentato del 50%.

- Per i reclami 669 terdecies, in materia di lavoro, € 42,50 + il 50%

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 DPR 115/2002 che, per il loro carattere monitorio, sono assimilabili all'opposizione a decreto ingiuntivo. **(CONFERMA)**.

2. Obbligo di pagamento

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 14 DPR 115/2002 ha previsto l'introduzione di un autonomo C.U. a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. **(CONFERMA)**

La circolare ha chiarito che **anche l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del c.u. in base al valore della rispettiva domanda. (RETTIFICA)**

I pignoramenti successivi non sono da ricomprendere nell'ipotesi di intervento e quindi non è dovuto alcun contributo, nemmeno gli € 8,00, essendo inseriti all'interno del procedimento iscritto con il primo pignoramento.

Come intervento viene considerato solo quello successivo alla istanza di vendita.

In questo caso viene versato il contributo in base al valore, ma non l'anticipo forfettario di cui all'art. 30 dpr 115/02 (€ 8,00).

Qualora col medesimo atto si pongano più domande, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, dovrà essere riscosso un unico C.U. (**CONFERMA**) così determinato:

- *se le domande sono svolte nei confronti della medesima parte si sommano i valori di queste ex art. 10 c.p.c.*
- *se le domande sono svolte nei confronti di persone diverse, si considera per la determinazione del contributo quella di maggior valore.*
- *Per quanto riguarda il rif normativo "svolgono intervento autonomo", gli uffici del distretto concordano nel ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi solo all'intervento di cui all'art. 105 c.p.c., primo comma.*

Nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, trattandosi di autonomo procedimento (vedi circ. pag.4) si applicano le disposizioni previste, dall'art 14 terzo comma d.p.r. 115/02, per la parte che si costituisce per prima in giudizio. Quindi si paga l'integrazione del C.U. (pagato per la richiesta di revoca) fino a concorrenza del valore della riconvenzionale solo nel caso in cui si determina un aumento del valore della causa, cioè il valore della riconvenzionale rientra in uno scaglione successivo di contributo.

D. LGS. 150/11 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CPC IN MATERIA DI RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE.

Nonostante il legislatore abbia previsto la semplificazione dei riti per il processo civile di cognizione, non ha in alcun modo modificato il relativo impianto fiscale in tema di C.U..

Di conseguenza i procedimenti di cui alla tabella allegata che, prima dell'entrata in vigore del sopra indicato D.Lgs. venivano iscritti sul Ruolo della Volontaria Giurisdizione e che ora vengono iscritti sul Ruolo Affari Civili Contenziosi e disciplinati col rito sommario di cognizione, continueranno a scontare il C.U. previsto dall'art. 13 c. 1 lettera b DPR 115/2002 (euro 85,00). (**RETTIFICA**)

Si invitano le cancellerie ad attivare eventuali procedure di recupero di contributi unificati corrisposti in difformità rispetto alle nuove indicazioni ministeriali a far data dal 14/05/2012.

Per il periodo che va dal 06/07/2011, data di entrata in vigore della novella sul contributo, al 14/05/2012, data dell'emissione della circolare ministeriale interpretativa, questo ufficio si riserva di chiedere al Ministero chiarimenti in merito alle modalità di eventuali recuperi da effettuare.

Si allegano alla presente disposizione:

- tabella riepilogativa C.U. uffici del distretto.
- fac-simile dell'autocertificazione sul reddito familiare per i procedimenti di lavoro e previdenza.

Treviso, 15/06/2012

Il Dirigente Amministrativo
dott. Roberto Candido

Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni Schiavon



UFFICI DEL DISTRETTO DI VENEZIA

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

(a seguito del Decreto Legge 6/7/2011 n. 98, in vigore dal 6/7/2010 convertito con la legge 15/07/2011 n.111)

CAUSE CON VALORE DETERMINATO

	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Valore fino a € 1100	€37	€ 8	
Valore da € 1101 a €5200	€85	€ 8	
Valore da € 5201 a € 26000	€206	€ 8	
Valore da € 26001 a € 52000	€450	€ 8	
Valore da € 52001 a € 260000	€660	€ 8	
Valore da € 260001 a € 520000	€ 1056	€ 8	
Valore superiore a € 520000	€ 1466	€ 8	

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE

	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Processi civili ordinari	€450	€ 8	

CAUSE CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO

	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Si considerano di valore superiore a € 520.000	€ 1466	€ 8	

PROCEDIMENTI SPECIALI			
	CU.	Spese notifica	Annotazioni
Procedimenti ingiuntivi (decreti ingiuntivi)	50% contributo in base al valore	€ 8	Art. 13 comma 3 T.U.
Opposizione a decreto ingiuntivo	50% contributo in base al valore	€ 8	Art. 13 comma 3 T.U.
Opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale ulteriore domanda	Contributo per intero o a metà	€ 8	Contributo per intero secondo il valore della domanda riconvenzionale se essa supera quello del decreto ingiuntivo; contributo a metà secondo il valore del d.i. se il valore della domanda riconvenzionale è minore o uguale rispetto a quello del decreto ingiuntivo
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa (cautelari in genere, sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza)	50% contributo in base al valore	€ 8	Il contributo per i procedimenti cautelari in corso di causa è stato introdotto dalla Finanziaria 2010
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.	50% contributo in base al valore	€ 8	Nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo (Circ. Min. Giustizia 4.8.09)
Procedimenti possessori	50% contributo in base al valore	€ 8	Libro IV-titolo 11- Capo VI- art. 703-705 Sia per la fase sommaria che per quella di cognizione si paga un solo contributo unificato (circ. 4/02)

Reclami 669terdecies			Vedi art. 13 T.U.
avverso provv cautelari contenziosi	€ 127,50	€ 8	Vedi legge 183/11 e circ min giut 0065934/12
avverso provv cautelari di prev. e ass.	€ 55,50		Vedi legge 183/11 e circ 26/12
avverso provv cautelari di lavoro	€ 63,75		Vedi legge 183/11 e circ 26/12

LOCAZIONI			
Locazione – sfratto per morosità (658 c.p.c.)	50% contributo in base al valore	€ 8	Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda
Comodato	Contributo in base al valore	€ 8	Modifica Finanziaria 2010
Occupazione senza titolo	Contributo in base al valore	€ 8	Modifica Finanziaria 2010
Impugnazioni delibere condominiali	Contributo in base al valore	€ 8	Modifica Finanziaria 2010
Procedimenti di cui all'art. 23 L. 689/81 e successive modiche (opposizioni a sanzioni amministrative)	Contributo in base al valore	€ 8	Finanziaria 2010

SEZIONE AGRARIA	ESENTE	NO	ART. 409 L.533/73
Procedimenti relativi all'affrancamento di fondi enfiteutici	ESENTE	NO	Art. 10 c. 1 T.U. Art. 10 legge 607/1966

Opposizione agli atti esecutivi	€ 146	8	Art. 617 c.p.c. e T.U.
Collegata a proc. di prev. e ass.	€ 37		T.U. CIRC N.26/12
Collegata a proc di lavoro	€ 73		T.U. CIRC N.26/12
Opposizione all'esecuzione	Contributo in base al valore	8	Art. 615 c.p.c. Il contributo e i diritti si pagano al momento dell'iscrizione della causa a ruolo
Collegata a proc. di prev. e ass.	€ 37		T.U. CIRC N.26/12
Collegata a proc di lavoro	Contributo in base al valore 50%		T.U. CIRC N.26/12

FAMIGLIA RUOLO CONTENZIOSO CIVILE			
Separazioni consensuali	€ 37	NO	CIRC N.26/12
Separazioni giudiziali	€ 85	NO	CIRC N.26/12
Trasformazione sep. Consensuale in giudiziale	€ 85	NO	Integrazione 48 euro
Divorzi giudiziali	€ 85	NO	CIRC N.26/12
Divorzi congiunti	€ 37	NO	CIRC N.26/12
Trasformazione div. congiunto in div. giudiziale	€ 85		Integrazione 48 euro
Interdizioni/inabilitazioni	ESENTE	€ 8	Art. 10 c2 TU
Cause relative alla prole minore di età e art. 148 c.c. limitatamente ai minori	ESENTE	€ 8	Art 10 c2 TU
Ricorsi ex art. 148 C.C.	Contributo in base al valore	€ 8	
Ricorsi ex art. 156 C.C.	esente	NO	Art. 19 l.74/87
Cautelari collegati sep. e div.	ESENTE	NO	Art. 19 l.74/87
Annullamento matrimonio	€ 450 (Valore indeter).	€ 8	

FAMIGLIA RUOLO NON CONTENZIOSO CIVILE			
Modifica condizioni separazione e divorzio	€ 85	NO	LEGGE 111/11 MODIFICA ART. 10 D.P.R. 115/02 CIRC N.26/12
Rapporti patrimoniali tra coniugi Art.735 e 736 cpc -	ESENTE	NO	Art.10 co. 2 T.U.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari	ESENTE	NO	Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e succ. modificazioni. ex art. 7 legge 154/01
Provvedimenti relativi a minori o interdetti	ESENTE	€ 8	Art. 10 c.2 T.U.
Amministrazioni di sostegno	ESENTE	€ 8	Art. 10 c2 T.U.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE			
Procedimenti presidenziali (nomina esperto, nomina arbitro, nomina liquidatore, nomina curatore speciale, ammortamenti, 476 c.p.c.)	€ 85	€ 8	
Ricorsi per adozione di maggiorenni	€ 85	€ 8	
Ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta	ESENTE	€ 8	Art 10 c. 2 TU.
Ricorsi per rettifica atti di stato civile	ESENTE	€ 8	Art. 10 c. 1 T.U
Nomina e revoca amministratori di condominio	€ 85	€ 8	
Ricorsi al giudice del registro delle imprese	€ 85	€ 8	
Ricorsi contro ordini professionali	€ 85	€ 8	
Ricorsi per riabilitazione da protesti	€ 85	€ 8	
Ricorsi contro trattamento sanitario obbligatorio	ESENTE	NO	Art. 5 L. 180/78
Ricorsi per liquidazione onorario avvocati	€ 85	€ 8	Iscrizione a ruolo proc. cont. 702 bis c.p.c.
Ricorsi contro liquidazione compenso al C.T.U.	€ 85	€ 8	Iscrizione a ruolo proc. cont. 702 bis c.p.c.
Opposizioni al decreto di pagamento ex art. 170 T.U.	€ 85	€ 8	Iscrizione a ruolo proc. cont. 702 bis c.p.c.
Ricorsi contro commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale	€ 85	€ 8	
Riabilitazione dai protesti	€ 85	€ 8	
Ammortamenti di titoli di credito	€ 85	€ 8	
Interventi del giudice previsti dalla legge notarile	€ 85	€ 8	
Arbitrato rituale	€ 85	€ 8	
Indennità di espropriazione: ricorso per pagamento o svincolo di somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti	ESENTE	NO	
Autorizzazione a donazioni di organi tra persone viventi	ESENTE	NO	
Apertura forzata di cassette di sicurezza	€ 85	€ 8	
Richiesta ulteriore copia in formula esecutiva	ESENTE	NO	Circ. Min.Giust. 8/3/2007 n.30750U
Altri procedimenti in camera di consiglio	€ 85	€ 8	

SUCCESSIONI - ATTI NON GIURISDIZIONALI			
Accettazione eredità con beneficio di inventario	ESENTE	NO	Bolli ogni 4 facciate+diritti di cancelleria + € 262 per trascrizione
Rinuncia all'eredità	ESENTE	NO	Bolli ogni 4 facciate+diritti di cancelleria + € 171.72 per registrazione
Esecutore testamentario	ESENTE	NO	Bolli ogni 4 facciate+diritti di cancelleria + € 171.72 per registrazione

SUCCESSIONI - PROCEDIMENTI			
Eredità giacente	€ 85	€ 8	Art. 148 T.U. PRENOTATO A DEBITO
Apposizione e rimozione sigilli	€ 85	€ 8	
Rimozione dei sigilli apposti dall'Autorità di P.S.	€ 85	€ 8	
Richiesta inventario	€ 85	€ 8	
Fissazione del termine ex art. 481 c.c., 500 c.c., 620 c.c. e 702 c.c.	€ 85	€ 8	
Autorizzazione ex art. 74 c.p.c. e 460 c.c.	€ 85	€ 8	

REGISTRO STAMPA			
Procedure di registrazione di quotidiano/periodico (sia per l'iscrizione che per le variazioni)	ESENTE	NO	E' dovuta l'imposta di bollo. Inoltre, solo per le iscrizioni, € 168 sul c/c 8003 CONCESSIONI GOV.- codice tariffa 8213 Per certificazione 2 Bolli da € 14,62

UFFICIO ATTI NOTORI			
Asseverazioni e dichiarazioni sostitutive	ESENTE	NO	Bollo € 14,62 ogni 4 facciate + e 3.54 + e. 0.52 ogni allegato
Atti notori	ESENTE	NO	2 Bolli da € 14,62 + e 7.67* 10.62 per una copia

TUTELE			
Ricorsi su tutela	ESENTE	8	
Ricorsi su potestà genitoriale	ESENTE	8	
Esposti ex art. 337 c.c.	ESENTE	8	
Pareri Giudice tutelare	ESENTE	8	
Ricorsi su curatela	ESENTE	8	
Procedimenti davanti al giudice tutelare "comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età"	ESENTE	8	

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego compresi ricorsi per D.I. e relative cause di opposizione (art. 13 – co.3 – DPR. 115/02) e procedimenti cautelari	importo
Per reddito ricorrente inferiore o uguale ad € 31.884,48 vedi tabella maggiorazioni ex art 92 T.U.	esente
Valore fino a 1.100 euro	€ 18,50
Valore da € 1.1001 a € 5.200	€ 42,50
Valore da € 5.201 a € 26.000	€ 103,00
Valore da € 26.001 a € 52.000 (anche per le cause di valore indeterminato)	€ 225,00
Valore da € 52.001 a € 260.000	€ 330,00
Valore da € 260.001 a € 520.000	€ 528,00
Valore oltre € 520.000	€ 733,00

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie compresi ricorsi per D.I. e relative cause di opposizione (art. 13 – co. 1 , lett. a) – DPR. 115/02)	importo
Per reddito ricorrente inferiore o uguale ad € 31.884,48 vedi tabella maggiorazioni ex art 92 T.U.	esente
Oltre il reddito di cui sopra (indipendentemente dal valore della causa)	€ 37,00
D.I. relative opposizioni e cautelari	€ 18,50

Nei procedimenti ex art. 615 II c. e 617 c.p.c. collegati a cause di previdenza e assistenza obbligatoria va sempre percepito il contributo fisso di euro 37,00.

-Nei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi collegati a cause di lavoro il C.U. è pari a euro 73,00 (la metà di euro 146,00

Nei procedimenti ex art. 615 II collegati a cause di lavoro il C.U. è calcolato in base al valore seguendo la tabella sopra riportata.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
 (art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO
AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente a telefono

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 non è superiore a euro 31.884,48, relativamente all'anno * elevato a euro..... considerati i familiari conviventi (vedi tabella retro).

Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare (compreso richiedente)	Data di nascita	Comune di nascita
Cognome e nome C.F.
Cognome e nome C.F.
Cognome e nome C.F.
Cognome e nome C.F.

*N.B. l'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Treviso,

FIRMA

.....

Allegare fotocopia del documento di identità.

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

retro

1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = (1 + 4) x 5
limite reddituale ex art. 76 DPR 115/2002	elevazione limite reddito per familiari conviventi di cui all'art. 92 DPR 115/2002	nr. familiari conviventi	totale elevazione	triplo di cui all'art. 9 c.1 bis dpr 115/2002	limite reddituale totale
10628,16	1032,91	0	0	3	31884,48
10628,16	1032,91	1	1032,91	3	34983,21
10628,16	1032,91	2	2065,82	3	38081,94
10628,16	1032,91	3	3098,73	3	41180,67
10628,16	1032,91	4	4131,64	3	44279,40
10628,16	1032,91	5	5164,55	3	47378,13
10628,16	1032,91	6	6197,46	3	50479,86

**MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE ,
CHIAMATA IN CAUSA, INTERVENTO AUTONOMO**
(Art.14 co.3 T.U. 115/02 come modificato dall'art. 28 L. 183/11 dal 01/01/12)

Il 2 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 14 T.U. N. 115/02 Spese di Giustizia del seguente tenore:

art. 14 OBBLIGO DI PAGAMENTO

1 la parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo , ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2 Il valore dei processi determinato in base al codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

3 La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

3-bis.Nei processi tributari Omissis..

Secondo quanto disposto dal testo, dunque:

la parte diligente che ha già versato un contributo unificato perché costituitasi in giudizio per prima o che abbia depositato un ricorso introduttivo, se modifica la domanda è tenuta al pagamento di **una integrazione del contributo unificato** determinato in base al valore della domanda proposta.

Le altre parti (convenuto, terzo chiamato in causa, interveniente) quando modificano la domanda ovvero propongono **domanda** riconvenzionale o **formulano una chiamata di terzo o svolgono un intervento**, sono tenuti a versare **un autonomo contributo unificato** in base al valore della domanda proposta anche se non consegue un aumento del valore della causa.

Ovviamente, in materia di lavoro **sono applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 co1 bis. (reddito non superiore €.31.884,48)**

In ogni caso, la parte che si costituisce è tenuta a formulare una espressa dichiarazione contenente il valore della domanda **pena il pagamento della sanzione massima prevista dall'art. 13 co. 6**

CASO IN CUI VENGANO FORMULATE PIU' DOMANDE

Qualora le parti nello stesso atto formulano **es. riconvenzionale e chiamata di terzo**, sono tenute a versare **un unico autonomo contributo unificato**.

- se le domande sono svolte nei confronti della **medesima parte si sommano i valori** di queste ex art. 10 c.p.c.
- se le domande sono svolte **nei confronti di persone diverse**, si considera per la determinazione del contributo **quella di maggior valore**
- Per quanto riguarda il riferimento normativo "**svolgono intervento autonomo**", gli uffici del distretto concordano nel ritenere che il legislatore abbia inteso individuare con tale dizione l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c., primo e secondo comma, ricomprendendo tra le tipologie che scontano il C.U. **sia l'intervento c.d. autonomo che quello c.d. adesivo**

CASO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE.

Nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, trattandosi di autonomo procedimento (vedi circ. pag.4) si applicano le disposizioni previste, dall'art 14 terzo comma d.p.r. 115/02, per la parte che si costituisce per prima in giudizio. Quindi si paga l'integrazione del C.U. (pagato per la richiesta di revoca) fino a concorrenza del valore della riconvenzionale solo nel caso in cui si determina un aumento del valore della causa cioè il valore della riconvenzionale rientra in uno scaglione successivo di contributo.

DECRETO LEGISLATIVO N. 150/11

CAPO II - DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO

	Competenza	Contributo Unificato – Spese anticipate
<p>Art. 6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) (ART.22 L.24.11.1981 N. 689)</p> <p>Nel giudizio di I grado la parte può stare in giudizio personalmente- Il ricorso può essere inviato a mezzo posta</p>	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 (codice 1.80.999)
<p>Art. 7 (Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada)</p> <p>Di cui all'art. 204-bis D.Legisl. 30.04.1992 n. 285</p> <p>Nel giudizio di I grado le parti possono stare in giudizio personalmente</p>	Giudice di Pace	
<p>Art. 8 (Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti)</p> <p>Art. 75 co .9 D.P.R. 9.10.1990 n.309</p>	Giudice di Pace	
<p>Art. 9 (Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato)</p> <p>Art.1 D.L. 8.04.2008 n. 59 conv.in legge 6/6/2008 n.101 – Le controversie sono regolate (oltre che quelle del rito lavoro)anche dalle norme in materia di opposizione a ordinanza di ingiunzione e quelle che regolano il regime fiscale degli atti del processo e della decisione, ma le parti possono stare in giudizio personalmente</p>	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 (codice 1.80.999)

Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali) (art.152 Decreto legislativo 30.06.2003 n.196)	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 (codice 1.10.031)
Art. 11 (Delle controversie agrarie) (LEGGE 2.03.1963 N. 320)	Tribunale	ESENTE DA TUTTO (mantiene il proprio codice)
Art. 12 (Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti) (art. 4 legge 12.02.1955 N. 77)	Giudice di Pace	
Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato) ((art.17 CO. 3 legge 7/03/1996 N. 108)	Corte d'Appello	

**CAPO III - DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE- CODICE 109999**

Art. 14 (Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato) (art. 28 L. 13/06/1942 n. 794 e opposizione (art. 645 c.p.c.) a D.I. per onorario avvocato. Nel giudizio le parti possono stare personalmente Nel giudizio di merito le parti possono stare personalmente in giudizio	Tribunale (collegio)	€ 85+ € 8 N.B.: stesso rito anche per le "opposizioni a D.I. emesso per il pagamento onorario del difensore" Vedi circ. N. 26/12
Art. 15 (Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) (es: CTU-ausiliario del magistrato-PM - custode)	Tribunale (competenza Presidente del Tribunale contro	€ 85+ € 8 Vedi circ. N. 26/12

(art. 170 DPR 30.05.2002 n. 115 – La parte può stare personalmente nel giudizio di merito)	provvedimento del G.di Pace e del PM)	
Art. 16 (Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini dell'Unione europea) (art.8 Decreto Legislativo 6.02.2007 n. 30)	Tribunale	€ 85 + 8 (art. 13 bis D.lgs. 286/98 abrogato dall'art.34 comma 19 lett c del d.lg. 150/11
Art. 17 (Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari) (art. 20 D.Legislativo 6.02.2007 n. 30 e art. 21 stesso D.Leg.vo) Il ricorrente può stare in giudizio personalmente	Tribunale	€ 85 + 8 (art. 13 bis D.lgs. 286/98 abrogato dall'art.34 comma 19 lett c del d.lg. 150/11
Art. 18 (Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea) (D.Legislativo 25.07.1998 n. 286)	Giudice di Pace	ESENTE: tassa e imposta
Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) (art.35 D.Legislativo 28.01.2008 n. 25 Il ricorso può essere depositato anche a mezzo posta o rappresentanza diplomatica	Tribunale	€ 85+ € 8 Vedi circ. N. 26/12
Art. 20 (Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del	Tribunale (collegiale)	PAGA € 8 Esente da bollo registro e tassa

<p>permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare)</p> <p>(art.30 co.6 D.Legislavito 25.07.1998 n.286)</p> <p>La parte può stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato – Il ricorso può essere inviato per posta.</p>		
<p>Art. 21 (Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio)</p> <p>(art. 5 Legge 13.05.1978 n. 180)</p>	<p>Tribunale (collegiale)</p>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO E REGISTRAZIONE : PAGA € 8</p>
<p>Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali)</p> <p>(art. 82 1° e 2° co. DPR 16.05.1960 n. 570 e art. 7 2° co. L. 23.12.1966 n. 1147, e art. 19 L. 17.02.1968 n. 108, e art. 70 D.Legislativo 18.08.2000 n. 267.</p> <p>Le parti possono stare in giudizio personalmente</p>	<p>Tribunale</p>	<p>ESENTE DA TUTTO: tassa, imposta e spesa</p>
<p>Art. 23 (Delle azioni in materia di eleggibilità e compatibilità nelle elezioni per il parlamento europeo)</p> <p>(art. 44 Legge 24.01.1979 n. 18)</p>	<p>Corte d'Appello</p>	<p>ESENTE: tassa, imposta e spesa</p>
<p>Art. 24 (Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di</p>	<p>Corte d'Appello</p>	<p>ESENTE: tassa, imposta e spesa</p>

<p>elettorato attivo)</p> <p>(art. 42 DPR 20.03.1967 n. 223)</p>		
<p>Art. 25 (Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche)</p> <p>(art.4 D.L. 22.09.2006 n. 259 convertito in L. 20.11.2006 n. 281)</p>	<p>Tribunale</p>	<p>€ 85+ € 8</p> <p>Vedi circ. N. 26/12</p>
<p>Art. 26 (Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai)</p> <p>(art. 158 e 158 novies legge 16.02.1913 n. 89)</p>	<p>Corte d'Appello</p>	
<p>Art. 27 (Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)</p> <p>(art. 63 legge 2.02.1963 n. 69)</p> <p>Impugnazione di deliberazioni di ordini professionali</p>	<p>TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI DISTRETTO IN CUI HA SEDE IL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI</p>	<p>€ 85+ € 8</p> <p>Vedi circ. N. 26/12</p>
<p>Art. 28 (Delle controversie in materia di discriminazione)</p> <p>(art.44 Decreto legislativo 25.07.1998 n. 286, e art. 4 D Legislativo 9.07.2003 n. 215, e art.4 Decreto Legisl.9.07.2003 n. 216, e art. 3 legge 1.03.2006 n. 67, e art. 55 quinquies D.legisl. 11.04.2006 n. 198)</p> <p>Nel giudizio di I grado le parti possono stare in giudizio personalmente</p>	<p>Tribunale</p>	<p>€ 85+ € 8</p> <p>Vedi circ. N. 26/12</p>
<p>Art. 29 (Delle controversie in materia di opposizione alla stima</p>	<p>Corte d'Appello</p>	

nelle espropriazioni per pubblica utilità)		
Art. 30 (Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)	Corte d'Appello	

**CAPO IV - DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI
COGNIZIONE**

Art. 31 (Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8 codice 1.11.401
Art. 32 (Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici) Art. 3 Testo Unico disposizioni di legge relativo alla riscossione entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici approvato con Regio Decreto 14.04.1910 n. 639	Tribunale	CONTRIBUTO INTERO PER VALORE + € 8
Art. 33 (Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici)	Corte d'Appello Palermo e Roma	

ESECUCIONI CIVILI

Esecuzioni Immobiliari C.U.

Materia da cui deriva credito	C.U.	D. Forf.	Diritti copia
Generica	242,00	8,00	SI
Cause separazione e divorzio	Esente	Esente	esente
Assegni mantenimento minori	Esente	Esente	esente
Giudizi di lavoro	Esente	Esente	esente

Esecuzioni Mobiliari C.U.

Materia da cui deriva credito	C.U.	D. Forf.	Diritti copia
Generica credito < 2.500,00	37,00	8,00	SI
Generica credito > 2.500,00	121,00	8,00	SI
Procedure per consegna/rilascio e art. 612 c.p.c.	121,00	8,00	SI
Cause separazione e divorzio	Esente	Esente	esente
Assegni mantenimento minori	Esente	Esente	esente
Cause di lavoro	Esente	Esente	esente

Fase davanti a G.E. - Opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi, opposizioni di terzo

Tipologia	C.U.	D. Forf.	Diritti copia	Bollo
Generica con/senza sospensione	Esente	Esente	SI	SI senza C.U.
Giudizi di lavoro con/senza sospensione	Esente	Esente	Esente	Esente

Reclamo 630 c.p.c

Tipologia	C.U.	D. Forf.	Diritti copia
Reclamo contro estinzione	127,50	8,00	SI

Intervento

Tipologia	C.U.	D. Forf.	Diritti copia
Intervento	Secondo scaglione di valore	Esente	
Intervento Equitalia	Annotato secondo valore ridotto ½	Esente	Annotati ridotti ½

La parte all'atto di intervento deve allegare la dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 T.U 115/2002. L'omessa dichiarazione di valore comporta, ai sensi dell'art. 13, punto 6, T.U spese di giustizia, il pagamento del contributo unificato di euro 1466,00 (art. 13 lett.g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.

Qualora l'intervenuto si surroggi al creditore procedente depositando istanza di vendita e svolgendo le attività connesse alla stessa (art. 567 cpc), dovrà, ulteriormente, versare il contributo unificato nella misura fissa di 242 euro.

CASISTICHE VARIE

Tipologia	C.U.	D. Forf.	D. copia	Bollo
Differimento della vendita a richiesta di parte	Esente	Esente	SI	NO
Istanze per la restituzione dei titoli	Esente	Esente	SI	SI senza C.U.
Conversione del pignoramento	Esente	Esente	SI	SI senza C.U.
Estinzione e cancellazione trascrizione del pignoramento	Esente	Esente	SI	SI senza C.U.
Istanza liquidazione delle spese dell'esecuzione art.611 c.p.c.	Esente	Esente	SI	-
Ricorso per rimborso spese ex art. 614 c.p.c.	Esente	Esente	SI	-
Ricorso al G.E. ex artt. 609 c.p.c. o 1211 c.c	Esente	Esente	SI	-

FALLIMENTI

- Procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura, € 740
- Istanza di chiusura del fallimento – Esente (*circolare 29/9/2003 n 1/12244/15/44*)
- Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare - € 85
- Istanza di fallimento, Concordati preventivi, Concordati fallimentari - € 85
- Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva. Esente
- Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie
Esente (*circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4*)
- Reclamo ex art 26 legge fall. importo di € 85 aumentato della metà
- Reclamo ex art. 36 II comma legge fall. importo di euro 85 aumentato della metà
- Sovraindebitamento:
 - deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 85
 - reclamo (ex art. 10 comma 6 e art. 12 comma 2 legge n. 3 del 27/1/2012)
importo di € 85 aumentato della metà. Sono dovuti nella procedura in esame sia il diritto ex art. 30 del citato testo unico sia i diritti di copia.
- Procedimento di esdebitazione (*circolare DAG08/09/2010.0114831.U*), € 85
- Procedimenti relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa - Esenti.

N.B. Il diritto forfettizzato di notifica (€ 8,00) è sempre previsto ad eccezione dei procedimenti per recupero di crediti di lavoro.